

**PERCHÉ IL DILICTO SUO È DI GRANDE IMPORTANTIA.
BELLA, VEDOVA EBREA, ED IL CONVERTITO BENEDETTO NELLA TOSCANA DEL '400**

Guardare ai rapporti ebraico-cristiani nel contesto della società toscana e, più in generale, italiana del pieno Medioevo e della prima Età Moderna significa, innanzitutto, fotografare una realtà che, fondandosi più sulla pratica quotidiana che sui dettati formali, era contraddistinta da una convivenza in gran parte pacifica.¹ La tolleranza, o la semplice indifferenza, non erano, però, gli unici mezzi attraverso i quali tale convivenza si espletava, né i suoi soli esiti: lungi, infatti, dal voler promuovere una visione irenica *tout court*, non si può tralasciare il fatto che essa sfociasse non di rado nei sentimenti dell'amicizia e dell'amore.

Proprio quest'ultimo aspetto era sorvegliato dall'autorità civile con un'attenzione particolare: i contatti tra cristiani ed ebrei e la loro serena coesistenza (favorita anche dalla continua difesa degli israeliti messa in atto dall'autorità stessa) non dovevano in alcun modo sfociare nella promiscuità dei costumi. A motivo

di tale preoccupazione vi era *in primis* l'idea, pienamente condivisa anche dagli ebrei, che tali tipologie di relazioni fossero fonte di una vera e propria contaminazione² fisica (passibile di propagarsi viepiù all'interno dei rispettivi gruppi di appartenenza, nel caso in cui il rapporto in questione fosse stato di tipo mercenario), la quale si sarebbe rivelata ancor più indesiderabile nel momento in cui ne fossero nati dei figli.

Nella documentazione pubblica vediamo moltiplicarsi, così, le condanne, che colpiscono sia la parte ebraica che quella cristiana: fonti come i registri degli Otto di Guardia e Balìa, la magistratura fiorentina incaricata della supervisione degli israeliti nella città ed in tutto lo Stato, divengono una miniera di informazioni attestanti, prima di tutto, come la certezza della pena (nella quasi totalità dei casi una sanzione pecuniaria di entità variabile) non riuscisse, di fatto, a scoraggiare del tutto tali *commistiones*.³

Grazie alle deliberazioni degli Otto veniva-

¹ Sull'inserimento degli ebrei nei contesti urbani, dal punto di vista della cittadinanza, hanno riflettuto recentemente Osvaldo Cavallar e Julius Kirshner, i quali, prendendo avvio dall'assoluta certezza con cui Vittore Colorni affermava la cittadinanza degli ebrei (assimilandola, però, alla forma temporanea riservata agli studenti universitari), utilizzano il racconto delle peripezie giudiziarie, vissute ad inizio Cinquecento da Isacco da Pisa per riappropriarsi dei beni confiscati a seguito della guerra con Firenze, per mostrare come il suo *status* di *civis* (fondamentale per riottenere le proprietà) non fosse per niente scontato e illustri giuristi dell'epoca sviluppassero argomentazioni antitetiche in merito. I due studiosi pongono allora l'accento sul fatto che gli ebrei, anche quando riconosciuti ufficialmente quali cittadini, dovevano risulterlo agli occhi dei contemporanei in modo perlomeno «particolare», in quanto non espletavano quelle funzioni, come il pagamento degli stessi tributi dovuti dai cittadini

cristiani (e, aggiungo, la partecipazione alla vita politica e militare), che caratterizzavano e rendevano visibile il possesso della cittadinanza. Cfr. O. CAVALLAR, J. KIRSHNER, *Jews as citizens in late medieval and Renaissance Italy: the case of Isacco da Pisa*, «Jewish History» 25 (2011), pp. 269-318.

² Il concetto è stato ben spiegato, con corredo di esempi e bibliografia ai quali si rimanda, in M. LUZZATI, *Lo scudo della giustizia dei «gentili». Nascite illegittime e prostituzione nel mondo ebraico toscano del Quattrocento*, «Quaderni Storici» 115/a. XXXIX, 1 (aprile 2004), pp. 195-215.

³ Per esempi concreti, tratti dai detti registri degli Otto fiorentini, si rimanda ancora una volta al contributo di Luzzati citato alla nota precedente. In questa sede si specifica solo che la maggioranza delle imputazioni sembra coinvolgere la sfera del meretricio (che richiama l'attenzione sull'esistenza di una prostituzione ebraica e di una cristiana ben separate e destinate alle due diverse parti della società) o

mo a conoscenza anche della vicenda che qui ci interessa analizzare: quella di Bella, figlia del fu Maestro Salomone da Bologna e vedova di Vitale da Siena, e del sarto Benedetto di Luca, che ci colpisce subito per essere uno dei pochi casi (e comunque l'unico finora giunto alla nostra conoscenza) di relazione intercorsa tra una donna ebrea ed un convertito. Ecco, in breve, la vicenda. L'1 settembre 1481⁴ i Magistrati indirizzarono una missiva al Capitano di Arezzo ed una al Podestà di Montepulciano ordinando, rispettivamente, di arrestare Monna Bella, abitante nel borgo *alla Succia*, e di convocare il sarto, *olim hebreus*, Maestro Benedetto di Luca, trattenendolo *nisi satisdederit per florenos centum*. Il 5 settembre successivo il Capitano aretino aveva già eseguito quanto richiesto ed il 10⁵ gli Otto ingiunsero allo stesso di consegnare la donna ai loro messi perché fosse portata a Firenze (dal momento che *il dilicto suo era di grande importantia* e doveva essere indagato più approfonditamente) e, allo stesso tempo, gli chiesero di far

notificare a tutti gli ebrei del luogo una convocazione per presentarsi di fronte al loro ufficio entro tre giorni. Tra coloro che comparvero a Firenze in quel frangente spicca il cognato di Bella, Bonaventura, il quale fu destinatario di una convocazione specifica del 19 settembre⁶ e che fu licenziato dalla Magistratura solo il giorno in cui fu emessa la sentenza di condanna di Bella, il 25 settembre 1481.⁷ In quella data la donna, rea confessa dell'accusa di aver intrattenuto per lungo tempo rapporti carnali con un cristiano (il nome dell'amante ed il suo status di convertito non vengono mai ricordati nel testo), venne condannata a sfilare per i *loca publica et consueta* della città e ad essere bruciata viva:⁸ come molto spesso accadeva⁹ venne fornita la possibilità di tramutare la sentenza capitale nel pagamento di una sostanziosa somma di denaro (150 fiorini d'oro, da versare entro 15 giorni). Fu, però, data anche un'altra possibilità di scampare al rogo, sulla quale torneremo più sotto: convertirsi, nei 15 giorni successivi, al cristianesimo e consegna-

quella della violenza carnale.

⁴ Archivio di Stato di Firenze (d'ora in poi ASFI), Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 59, c. 41v.

⁵ ASFI, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 59, cc. 46r-v.

⁶ ASFI, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 59, cc. 54v-55r. Con tutta probabilità Bonaventura era una delle persone più informate sui fatti, dal momento che viveva anch'egli ad Arezzo (dove, si dice, la vicenda tra l'altro si era svolta: cfr. ASFI, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 59, c. 62v, 2 ottobre 1481), e, forse, tra quelle che aveva maggiore interesse a collaborare con l'autorità.

⁷ ASFI, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 59, cc. 58v-59r.

⁸ La condanna al rogo come punizione per le donne ebree che intrattenessero rapporti con uomini cristiani è ricordata anche dal Milano, che, parlando di Roma, sottolinea (esprimendo, però, forti dubbi sulla veridicità della fonte) come sotto Alessandro VI fossero state 50 le ebree condannate e come (stavolta con maggiore convinzione) nel 1628 fossero state destinate alle fiamme un'ebrea ed una convertita (cfr. A. MILANO, *Il ghetto di Roma*, Staderini, Roma 1964, p. 344 e relativi riferimenti bibliografici in nota).

⁹ Per qualsiasi tipologia di reato, sovente si dava l'opportunità al condannato di convertire le punizioni corporali, e la stessa pena di morte, in co-

spicue sanzioni pecuniarie da corrispondere in un breve lasso di tempo, con grande vantaggio per le casse cittadine. Questa soluzione fu adottata nella maggioranza dei casi fiorentini, anche attraverso fideiussioni operate da altri esponenti del nucleo ebraico locale. Nondimeno sono ravvisabili episodi in cui ciò non avvenne e si procedette all'esecuzione della sentenza originaria: basti pensare al caso di Isacco di Mosè *de Moghera* (Spagna), che il 27 maggio 1491 fu condannato al taglio del naso e di una mano a sua scelta (nonché all'esilio) per aver preso parte al trafugamento e alla vendita di parti di calici consacrati al culto cristiano e per essersi congiunto con una meretrice cristiana in una taverna fiorentina. Le mutilazioni si sarebbero potute evitare con il pagamento di 200 fiorini d'oro, ma, evidentemente, Isacco non disponeva di tale somma e, in quanto estraneo al gruppo ebraico cittadino, non ebbe possibilità di averla in prestito: il 4 giugno successivo, infatti, gli Otto pagarono il dovuto al tonsore Maestro Prospero *quia curaverit Isach Moysis hebreum in amputazione manus* (ASFI, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 88, cc. 88r e 101v). Robert Bonfil, dal canto suo, ha espresso la convinzione che non si debba interpretare la possibilità di convertire in multe le punizioni, inflitte per i reati sessuali, nell'ottica di una volontà delle autorità di tenere un atteggiamento di fatto condiscendente verso gli ebrei [R. BONFIL, *Jews, Christians, and sex in Renaissance Italy: a historiographical*

re agli Otto tutti i beni. Sebbene non ci resti nessun documento che riferisca esplicitamente quale fu la scelta di Bella, possiamo dedurre il suo destino da una delibera degli Otto del 26 marzo 1485,¹⁰ nella quale si dava alla stessa piena libertà di muoversi sul territorio fiorentino sino a tutto il mese di maggio: non solo a distanza di 4 anni ella era viva, ma veniva ancora indicata come ebrea.

Nel frattempo la giustizia aveva proseguito il proprio corso anche sul fronte di Benedetto: il 2 ottobre 1481¹¹ gli Otto si erano trovati innanzitutto a dover chiarire con i Priori di Montepulciano, desiderosi di aver voce in capitolo nel processo, che coinvolgere il locale Podestà non era possibile, dal momento che, sebbene il sarto fosse lì residente, il crimine era stato commesso ad Arezzo. L'11 ottobre successivo,¹² dopo più di un mese dall'ordine di comparizione, si poté procedere così a pronunciare la sentenza: alla luce della piena confessione di Bella e dell'imputato, e dei riscontri fatti dagli inquirenti, Maestro Benedetto fu condannato a restare fuori da Firenze e dal suo Stato per 10 anni *sub pena rebellis*. Egli avrebbe dovuto recarsi in esilio entro i 15 giorni successivi al rilascio dal carcere e pagare, per le spese legate al procedimento, 25 fiorini d'oro, da ridursi a 10 se corrisposti entro 5 giorni.¹³ Il 15 ottobre la Magistratura fiorentina procedette, così, ad avvisare il Podestà montepulciano che i beni del sarto, precedentemente trattenuti, potevano essere restituiti al proprietario, il quale poteva tornare a disporre liberamente. La vicenda, in apparenza conclusa, si rivelò non esserlo a distanza di alcuni mesi:

al 2 aprile 1482¹⁴ risale, infatti, una condanna degli Otto a carico dello stesso Benedetto che, si dice, sarebbe dovuto rimanere per i 10 anni successivi entro i confini di Montepulciano e del suo comitato, ancora una volta *sub pena rebellionis*. Con tutta probabilità questa seconda risoluzione fu messa in atto e rispettata: dai rogiti del fiorentino Ser Puccio Pucci Franceschi, sappiamo che nell'aprile 1490¹⁵ egli era ancora indicato come abitante nel centro toscano, nonché come sarto, e che compariva quale fideiussore di un Pier Paolo del fu Guidone *de civitate Castelli* per la restituzione di un prestito a Bonaventura del fu Dattilo da Vigevano, feneratore di quella località.

Quest'ultimo punto ci fa intravedere uno dei motivi plausibili per cui il *dilicto* che era stato perpetrato poteva apparire agli occhi dell'autorità particolarmente grave. Benedetto, ce lo suggeriscono i documenti del 1490, nonostante fosse figlio di un convertito e fosse stato battezzato da piccolo (crescendo, dunque, come cristiano), non doveva aver abbandonato del tutto l'ambiente del gruppo ebraico ed anzi, anche in virtù del suo mestiere, doveva aver continuato a frequentarne le case. In questa maniera, è lecito supporre, era avvenuto anche il suo incontro con Bella, il cui defunto marito Vitale da Siena, del resto, era stato insieme al fratello Bonaventura concessionario nel 1462¹⁶ di una Condotta decennale per fenerare proprio a Montepulciano, località in cui ancora risultava residente nel 1477:¹⁷ sebbene non sia dato stabilire se la relazione fosse iniziata prima o dopo la vedovanza

problem, «Jewish History» 26 (2012), pp. 101-111].

¹⁰ ASFI, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 70, c. 22v.

¹¹ ASFI, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 59, c. 62v.

¹² ASFI, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 59, cc. 69r-v.

¹³ Il pagamento delle spese era, comunque, la condizione necessaria per ottenere il rilascio. In calce alla sentenza troviamo l'indicazione che Benedetto aveva saldato il dovuto già il 12 ottobre: egli avrà, dunque, corrisposto solo 10 fiorini d'oro.

¹⁴ ASFI, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 61, c. 23v.

¹⁵ ASFI, Notarile Antecosimiano, n. 17397, Ser Puccio Pucci Franceschi, cc. 138r-139r. Nello spe-

cifico, si dice che Pier Paolo del fu Guidone doveva ricevere da Benedetto il corrispettivo di 50 lire in grano e in vino, che avrebbe consegnato al da Vigevano, con il quale aveva un debito di 70 lire. Da sottolineare il fatto che lo stesso Pier Paolo era il proprietario della casa in cui il da Vigevano aveva anche il banco (ASFI, Notarile Antecosimiano, n. 17397, Ser Puccio Pucci Franceschi, cc. 138r-139v).

¹⁶ ASFI, Notarile Antecosimiano, n. 6145, Ser Niccolò di Michele di Feo, c. 69r. Citato anche in E. BORGOLOTTO, *Les juifs à Florence au temps de Cosme l'Ancien, 1437-1464: une histoire économique et sociale du judaïsme toscan*, tesi di dottorato presso l'Università di Montpellier 2009, p. 106.

¹⁷ ASFI, Notarile Antecosimiano, n. 5066, Ser Mariotto Cervini, cc. 63v-64r e c. 64r. In questi atti

della donna, è probabile che almeno la conoscenza tra i due avesse avuto luogo a Montepulciano.

È possibile, allora, che aleggiasse tra le autorità il timore che tale unione, oltre ad essere foriera della pericolosa «contaminazione» già ricordata, potesse contribuire a ricondurre l'apostata Benedetto alla religione dei padri. La relazione tra i due, tra l'altro, si presentava di tipo esclusivo (Bella non era certo una prostituta, come testimonia il fatto che viene sempre indicata quale *domina*, e neppure una di quelle vedove ebreie spinte dalle difficoltà economiche a concedersi occasionalmente), era un legame che aveva superato anche l'ostacolo della lontananza geografica e che si presentava di lunga durata: tutte caratteristiche che contribuivano a rendere tangibile il rischio di un ritorno del convertito all'ebraismo. D'altro canto ai Magistrati stessi non erano di certo sfuggite le strette connessioni mantenute con gli ex correligionari dal padre di Benedetto, Luca (già Matassia) di Ventura di Sabatuccio da Pistoia, il quale, oltre ad essere rimasto per tutta la vita legato allo zio Guglielmo ed al fratello Abramo, aveva intrapreso insieme a quest'ultimo una pluriennale contesa con i cugini per l'eredità di Vitale di Matassia da Pisa.¹⁸

Interessante è, allora, sottolineare l'esemplarità delle pene inflitte, certo molto distanti dalle più o meno cospicue multe¹⁹ di cui abbiamo parlato in apertura, che non risulta sminuita dal fatto che esse non siano state portate a compimento nella forma originale o siano state mitigate.

Non possiamo, in questa sede, soffermarci sui significati connessi più in generale al fuoco ed alla *pena ignis*, ma è importante evidenziare come quest'ultima compaia (talvolta accompagnata anche dall'esilio) nello stesso contesto fiorentino e nel medesimo ambito della lotta alla promiscuità dei costumi, per sanzionare i rapporti omosessuali, ritenuti particolarmente deprecabili, tra gli ebrei ed una tipologia «speciale» di cristiani: i chierici. Di sicuro come molto grave era sentito, ad esempio, il crimine commesso da Guglielmo di Vitale, abitante a Prato, che il 13 novembre 1477,²⁰ avendo abusato di un *clerico* per di più *puer*, fu condannato dagli Otto ad essere bruciato (o ad una multa di 200 fiorini d'oro, seguita dall'esilio perpetuo dallo Stato fiorentino), e quantomeno odiosa doveva essere risultata la condotta di Guglielmo di Daniele di Castro Plebe (detto Romeo), noto sodomita, al quale il 31 dicembre successivo, in occasione del fatto di essersi congiunto anche con un chierico, gli stessi Magistrati prospettarono il rogo.²¹ La condizione clericale sembrerebbe agire, dunque, come aggravante del reato di sodomia, che negli altri casi, anche se compiuto tra ebrei e gentili, comportava per i trasgressori solo delle pene pecuniarie. Quest'ultimo punto spinge fortemente ad ipotizzare, per converso, che una relazione di tipo eterosessuale, oltre all'effetto contaminante e al già ricordato timore di una «ricaduta» del convertito nell'ebraismo, destasse maggiori preoccupazioni in virtù del semplice fatto che avrebbe potuto portare alla procreazione di fanciulli non «identificabili» con certezza né come ebrei, né come cristiani.²²

Ma la vicenda di Bella e Benedetto offre

vediamo il da Siena impegnato nella compravendita di vigne poste nelle vicinanze di Montepulciano.

¹⁸ Un bel profilo di Luca è tracciato dalla Borcolotto, che riassume anche l'estenuante processo da lui intentato ai parenti, arrivando ad ipotizzare che la conversione fosse stato uno degli elementi determinanti per la vittoria (BORCOLOTTO, *Les juifs à Florence*, op. cit., pp. 389-397).

¹⁹ Vale la pena di ricordare tra le altre, in questo senso, la vicenda di Maestro Bonaventura di Maestro Guglielmo da Ghinazzano, il quale alla commistione carnale con molti gentili (sia donne che uomini) aveva aggiunto addirittura l'offesa alla religione cristiana, avendo sputato sui piedi di un'effigie di San Cristoforo, ma che era stato condannato sol-

tanto ad una salata multa di 100 fiorini d'oro. Cfr. ASFI, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 57, cc. 85r-v, 26 febbraio 1481.

²⁰ ASFI, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 47, c. 42r.

²¹ ASFI, Otto di Guardia e Balia della Repubblica, n. 47, c. 80v. Come di consueto fu subito offerta, comunque, la possibilità di tramutare il rogo in una multa di 100 fiorini d'oro e, secondo quanto attestato dal prosieguo della vicenda alle carte successive, l'autorità concesse varie proroghe per il pagamento.

²² Risultava per questo importante che, anche per quanto riguardava i rapporti di tipo mercenario, ebrei e cristiani restassero separati ed in funzione di ciò vi era stretto controllo sul fatto che vi fosse-

anche altri importanti spunti: essa si riallaccia, infatti, più in generale, al problema dell'esistenza o meno di cambiamenti effettivi nella vita del singolo dopo la conversione e tocca quello delle strategie atte a conseguire l'apostasia.

Convertirsi molto spesso non significava uscire di fatto dal contesto sociale e culturale d'origine, in particolar modo quando l'abbandono della religione avita derivava più da una scelta di politica familiare²³ o di convenienza personale²⁴ che da uno spontaneo desiderio religioso. Dal canto suo, inoltre, il gruppo ebraico non smetteva certo di colpo di avere contatti con l'apostata, come prova già il fatto che egli non era privato dei propri diritti ereditari o di forme di assistenza parentale.²⁵

In merito alle strategie volte a favorire la conversione, poi, ne troviamo qui un esempio nell'atto di condanna di Bella, nella quale il «farsi cristiana» viene offerto come alternativa alla pena capitale, sebbene non con troppa enfasi, dal momento che si lascia aperta anche la possibilità, sicuramente più gradita, di pagare

un'elevata sanzione restando, però, ebrea.

Ciò non di meno, anche questa piccola «spia», quasi un'aggiunta *en passant* sul fondo della sentenza, non manca di ribadire la ferma convinzione dell'effetto purificatorio della conversione, capace di cambiare la natura stessa della persona e, nel caso specifico, di eliminare *in toto* i rischi della «contaminazione». Il battesimo si configura, quindi, come una vera rinascita, attraverso la quale l'ebreo può ripresentarsi alla vita quale cristiano in tutto e per tutto.²⁶ Il fatto di discendere da israeliti non lo renderà in nulla dissimile dai suoi nuovi correligionari, nati da genitori cristiani: il concetto di razza, come di un qualcosa di stabilito dall'ascendenza dell'individuo e «marcato» indelebilmente nello stesso, è qui ancora molto lontano dal profilarsi all'orizzonte.

Sarà, forse, banale ricordarlo, ma casi come quello dell'apostasia e del secondo matrimonio con un cristiano di Lucrezia (Clemenza) di Vitale da Pisa,²⁷ per citare solo uno dei più noti, non destarono certo particolari opposizioni o

ro due ambiti di prostituzione ben distinti. Valgano come esempi i casi studiati per Firenze da Luzzati ed in particolare quello di Regina di Poznan, che negli anni '60 del Quattrocento dovette essere riconosciuta ebrea da un'inchiesta e relativa deliberazione degli Otto, prima di poter proseguire tranquillamente la propria attività tra i correligionari (Cfr. LUZZATI, *Lo scudo della giustizia dei «gentili»*, op. cit., pp. 198-199).

²³ Ciò appare con più evidenza nel momento in cui, ad esempio, un solo membro, magari lo stesso capofamiglia, si converte: si pensi, solo per citarne uno, al caso di Sabato di Bonaventura da Terracina che, fattosi cristiano con il nome di Raffaele, vide il proprio matrimonio con Brunetta del fu Salomone de' Galli di Mantova (contratto nel 1430) ovviamente sciolto, ma il cui figlio Salomone, rimasto ebreo, non mancò di contrarre un buon matrimonio con Fiore di Angelo di Abramo da San Miniato (ASFI, Notarile Antecosiminiano, n. 16830, Ser Pietro di Antonio da Vinci, cc. 276r-277r. Nel documento, rogato a Firenze il 27 ottobre 1474, si parla della restituzione della dote di Fiore, dal momento che Salomone è morto, e si ripercorrono per sommi capi anche le vicende matrimoniali di Sabato/Raffaele).

²⁴ Si pensi, ad esempio, ai medici veneziani citati dalla Segre per il Trecento, che trassero un netto giovamento professionale dalla conversione (cfr.

R. SEGRE, *Medici ebrei e neofiti a Venezia tra Due e Trecento*, in U. ISRAEL, R. JÜTTE, R.C. MUELLER (curr.), *«Interstizi»*, *Culture ebraico-cristiane a Venezia e nei suoi domini dal Medioevo all'Età Moderna*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2010, pp. 407-423).

²⁵ Basti ricordare il caso di Pier Lorenzo (già Mosè) del fu Bonaventura di Guglielmo di Dattilo da Montalcino che il 18 settembre 1474 ricevette da Lazzaro del fu Bonaventura da Volterra (agente per Guglielmo da Montalcino) la promessa di vedersi versati 25 fiorini d'oro all'anno per 15 anni in ragione del suo stato di indigenza, o ancora quello di uno dei figli di Mele di Salomone da Sessa, cristiano dal 1491 come Ercole dei Fedeli (già Salomone), che, rimasto erede universale del padre, nel 1494 quietanzava gli ex soci del defunto, avendo ricevuto quanto di sua spettanza relativamente ad una grande società di controllo dei banchi fiorentini (ASFI, Notarile Antecosiminiano, n. 15785, Ser Francesco di Ottaviano da Arezzo, cc. 129r-130r. Per l'albero genealogico dei da Sessa si veda anche BORGOLOTTO, *Les juifs à Florence*, op. cit., p. 215).

²⁶ Si ricordi, a tal proposito, che nella sentenza di condanna di Bella si dice soltanto, significativamente, che ella ha intrattenuto una relazione con un cristiano.

²⁷ La vicenda è ampiamente narrata da Michele Luzzati, che non manca, tra l'altro, di sottolineare

remore da parte dell'autorità e della società cristiana: con il battesimo la differenza di *natio* fra i due innamorati era stata, di fatto, cancellata e la loro unione consentita.

Mafalda Toniazzi
Istituto Nazionale per lo Studio
del Rinascimento (INSR) - Firenze
CISE (Università degli Studi di Pisa)
e-mail: m.toniazzi@humnet.unipi.it

SUMMARY

In October 1481 the Jewish widow Bella (daughter of Salomone da Bologna and wife of the late Vitale da Siena) and a converted tailor, Benedetto son of Luca (another convert), are respectively sentenced to the stake and banned for having had a love affair. The story, as evidenced in the documents of the Florentine Otto di Guardia e Balia, offers implications that go beyond the immediate aspects of romance and brings us back, at first, to the delicate issue of the regulation of relations between Christians and Jews by the authorities and to the problem of a possible return of the apostate Jew to the religion of their fathers.

KEYWORDS: Conversion; Relationships between Christian and Jews; Baptism.

ancora una volta i continui contatti e la comunanza degli stili di vita tra la parte ebraica e quella cristiana della società nei suoi gradini più alti (Cfr. M.

LUZZATI, *Matrimoni e apostasia di Clemenza di Vitale da Pisa*, in ID., *La casa dell'ebreo*, Nistri Lischi, Pisa 1985, pp. 59-106).